

Circ. n. 31/Alunni/Docenti/ATA

Fonzo, 2 ottobre 2015

- Ai Genitori degli alunni
scuola Infanzia-Primaria e Sec. di I° grado
- Ai/alle Docenti
- Al Personale di segreteria
- e, p.c., - Ai Collaboratori scolastici

OGGETTO: indicazioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli.

Il MIUR ha emanato con prot. n. 5336 del 2 settembre 2015 circolare contenente "indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006" (Legge sull'affidamento condiviso), con invito alle Istituzioni Scolastiche a mettere in atto tutte le strategie per la sua corretta applicazione.

Con la presente, per fornire alle famiglie, al personale di Segreteria e ai Docenti indicazioni operative in merito.

- Premesso che la Legge 54/2006 prevede che - di regola nei casi di separazione e divorzio - **le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione e all'educazione dei figli vengano assunte dai genitori di comune accordo;**
- Considerato che non risulta possibile all'Istituzione scolastica richiedere informazioni alle famiglie sul loro *status* (separazione, divorzio, convivenza, ecc.), pena un'illecita ingerenza nella sfera del diritto alla riservatezza,

si richiede

alle famiglie **la firma di entrambi i genitori** in calce ai seguenti atti valutati di maggior interesse per l'educazione e l'istruzione dei figli:

1. Richiesta di *nulla-osta* al trasferimento del figlio;
2. Dichiarazione di avvalersi o meno dell'Insegnamento della Religione Cattolica (per gli anni successivi al 1° anno di scuola primaria e di scuola secondaria);
3. Pagella intermedia e finale;
4. Comunicazioni in merito ai procedimenti ed ai provvedimenti disciplinari (a partire dal richiamo scritto ufficiale del dirigente scolastico e dalla sospensione dalle lezioni di 1 giorno);
5. Comunicazione delle date dei colloqui generali con i docenti;
6. Comunicazione delle credenziali di accesso al registro elettronico.

A tal fine, la modulistica attualmente in uso sarà opportunamente modificata.

La partecipazione ai viaggi di istruzione non deve ritenersi decisione di maggior interesse per il figlio, pertanto l'istituzione scolastica non acquisisce la comune volontà dei genitori in merito.

Si fa presente che, qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, sarà sottoscritta la seguente dichiarazione a cura dell'unico genitore firmatario:

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

È appena il caso di ricordare che - **in assenza di diversa disposizione impartita dal Dirigente scolastico ai Docenti a seguito di espresso provvedimento giudiziale di decadenza o di limitazione della potestà genitoriale** - gli insegnanti sono tenuti a fornire informazioni sull'andamento educativo, didattico e disciplinare dell'alunno ad entrambi i genitori.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Alessandro Bee

